

Codice A1617A

D.D. 30 maggio 2025, n. 399

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione intervento di "Raccordo Pista Baby Sansicario" finalizzato al miglioramento di fruibilità e sicurezza dell'area per la pratica dello sci alpino. Richiedente: Comune di Cesana (To) - (codice fiscale/ P. IVA 01651110015).**



**ATTO DD 399/A1617A/2025**

**DEL 30/05/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.  
Autorizzazione intervento di "Raccordo Pista Baby Sansicario" finalizzato al miglioramento di fruibilità e sicurezza dell'area per la pratica dello sci alpino.  
Richiedente: Comune di Cesana (To) - (codice fiscale/ P. IVA 01651110015).

Visti:

- la nota prot. n° 2919 in data 25/03/2025, acquisita al protocollo n° 47901/DA1617A in data 25/03/2025, con cui il Comune di Cesana ha trasmesso l'istanza ai sensi della l.r. 45/1989 e smi per eseguire l'intervento di "Raccordo Pista Baby Sansicario" finalizzato al miglioramento di fruibilità e sicurezza dell'area per la pratica dello sci alpino;
- la documentazione allegata alla istanza, conservata agli atti;
- la nota prot. n° 73829/DA1617A in data 13/05/2025 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Preso atto del contributo istruttorio del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 26/05/2025 con nota prot. n. 80545, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico e si esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni;

Rilevato che il parere forestale non si rende necessario atteso che gli interventi previsti non interessano aree definite "bosco" ai sensi dell'art.3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Cesana (TO) al

Fg.7, sez. E, part. 378 – 379 – 380 - 427 di proprietà del Comune di Cesana;

- la presente richiesta di autorizzazione riguarda il rimodellamento della pista baby di Sansicario esistente, finalizzato all'eliminazione di un dosso nel tratto di raccordo con la pista Olimpica per migliorare la fruibilità e sicurezza dell'area per la pratica dello sci alpino;
- la superficie interessata dall'intervento ricade all'interno di aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici per una superficie complessiva di 600 mq e movimenti terra per un volume di 300 mc;
- l'intervento proposto si configura come modifica e di trasformazione del suolo mediante il modellamento di materiali inerti, con una compensazione totale tra scavi e riporti;
- l'intervento proposto ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- l'intervento interessa unicamente formazioni erbacee tipiche della prateria alpina e non interferisce con superfici boscate;
- le aree interessate sono soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art 142 lett. d del Decreto Legislativo n.° 42/2004;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme.

Considerato che:

- il richiedente non è tenuto alla costituzione della garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989 in quanto rientra nei casi di esclusione previsti al comma 2 dello stesso articolo;
- ai sensi dell'art. 9, c. 4, lettera a) della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione non è tenuto ad effettuare il rimboschimento o al versamento del corrispettivo in quanto la trasformazione/modificazione d'uso del suolo è conseguente alla realizzazione di un impianto di interesse pubblico in quanto ricadente in area sciabile ai sensi dell'art. 14 della l.r. 2/2009;
- ai sensi dell'art. 19, c. 7 della l.r. n. 4/2009 la compensazione della superficie boscata trasformata non è dovuta in quanto i lavori non interessano una superficie boscata.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Cesana (codice fiscale/ P. IVA 01651110015) con sede in Piazza Vittorio Amedeo 1 , 10054 Cesana (To) a realizzare l'intervento di "Raccordo Pista Baby Sansicario" finalizzato al miglioramento di fruibilità e sicurezza dell'area per la pratica dello sci alpino, ubicato nel medesimo comune, su superfici di proprietà del Comune di Cesana ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, distinte al N.C.T. Fg.7, sez. E, part. 378 – 379 – 380 – 427, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica pervenuto in data 26/05/2025 con nota prot. n. 80545, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- l'art. 61 comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. 29/11/2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

**DETERMINA**

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 e smi il Comune di Cesana (codice fiscale/ P. IVA 01651110015) con sede in Piazza Vittorio Amedeo n. 1 - 10054 Cesana (To) a realizzare l'intervento di "Raccordo Pista Baby Sansicario" finalizzato al miglioramento di fruibilità e sicurezza dell'area per la pratica dello sci alpino, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Cesana (TO) al Fg. 7, sez. E, particelle 378 - 379 - 380 - 427 di proprietà del Comune di Cesana, nella posizione, nelle caratteristiche dimensionali e strutturali e nelle modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 26/05/2025 con nota prot. n. 80545, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Geologico per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
4. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e previsionali più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
5. i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del loro riutilizzo o eventuale smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
6. per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
7. dovranno essere assicurate tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;
8. è obbligatorio sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord e al Settore Geologico per le valutazioni di spettanza.

Il titolare dell'autorizzazione è:

- è esonerato dalla costituzione della garanzia prevista dall'art. 8, comma 1 della L.r. n° 45/1989 in quanto rientra nei casi di esclusione previsti al comma 2 dello stesso articolo;
- esonerato dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 45/1989 o dal versamento del corrispettivo, in quanto l'intervento ricade nel caso di deroga previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo, trattandosi di realizzazione di un impianto di interesse pubblico in quanto ricadente in area sciabile ai sensi dell'art. 14 della l.r. 2/2009;
- esonerato dall'obbligo della compensazione prevista dall'art. 19 c. 4 della l.r. n. 4/2009 in quanto i lavori di trasformazione/modificazione non interessano una superficie boscata.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore/indipendenti dalla volontà dell'operatore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze simili. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Piemonte Nord e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

a) con l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali.

Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di:

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Geologico.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*)

Classificazione 13.160.70/1502/2025C/A1800A

(\*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE  
Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio  
Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n. 47901/A1600A del 25/3/2025. Ns. Prot. n. 22343/A1800A del 15/05/2025 - Pratica DQ 74588/C.  
Oggetto: L.R. 45/1989. Progetto di "Raccordo pista Baby Sansicario" in Comune di Cesana Torinese (TO)". Proponente: Comune di Cesana Torinese.

Trasmissione contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Il progetto in esame consiste in lavori di rimodellamento della superficie della pista Baby esistente, finalizzati all'eliminazione di un dosso per facilitare l'accesso da parte degli sciatori principianti dalla pista "Olimpica" all'omonima seggiovia "Baby".

I lavori si estenderanno su una superficie di circa 600 mq, per un volume complessivo (scavi + riporti) pari a 300 mc.

I lavori non modificheranno il tracciato attuale delle piste, mentre la modificazione del suolo consisterà esclusivamente nei lavori di scavo per una modesta profondità ed il riporto nell'area immediatamente circostante.

A conclusione dell'intervento è previsto il ripristino della naturalità dei luoghi con idrosemina.

Sulla base delle indagini condotte dai professionisti, illustrate nella "Relazione tecnico-illustrativa" a firma del Dott. For. Federico Morra di Cella e della Dott.ssa Carlotta Scampini, allegata alla documentazione progettuale, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), il contesto geomorfologico nel quale si sviluppano gli interventi in progetto non presenta aree caratterizzate da fenomeni di



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

dissesto che possano essere interferite dai lavori; inoltre, l'area d'intervento è subpianeggiante, con pendenza decisamente contenuta.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe si rileva come il settore di versante oggetto d'intervento non interferisca con aree valanghive o con zone pericolose, così come confermato sia dagli elaborati di PRG che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe), e che i lavori previsti non comportano modifiche al quadro della pericolosità valanghiva.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze degli studi condotti, contenute negli elaborati a firma del Dott. For. Federico Morra di Cella e della Dott.ssa Carlotta Scampini;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Cesana Torinese, relativamente al quadro del dissesto e della pericolosità valanghiva, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R. 45/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, a firma del Dott. For. Federico Morra di Cella e della Dott.ssa Carlotta Scampini.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piete erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- i riporti dovranno essere opportunamente consolidati, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ristagni delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*La Dirigente di Settore  
Paola Elena Bernardelli*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

*I Funzionari referenti  
Dott. Marco Cordola  
Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*Dott. Andrea Berteà  
Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it*

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione  
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*